



COMUNE DI FICARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

Corso Umberto I n. 412

Organo di Revisione Economico Finanziaria

Verbale n. 41/2026

Oggetto: Approvazione aggiornamento Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei Rifiuti urbani anno 2026-2029.

L'anno 2026, il giorno ventisette del mese di luglio, in videoconferenza;

27.07.2026

l'Organo di Revisione Economico Finanziaria dell'Ente

composto da:

- Rag. Ferdinando Marchese, Presidente;
- Dott. Francesco Alberto Ferrata, componente;
- Dott. Filippo Spadaro, componente;

si è adunato per esaminare, discutere ed esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione per il consiglio comunale n. 39 del 23.07.2026.

Premesso che:

questo Organo di Revisione Economico-Finanziario:

- ha ricevuto in data 23.07.2026 con pec la proposta di deliberazione di Consiglio comunale di cui in oggetto;
- ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall'Ente, come da carte di lavoro acquisite agli atti, al fine del rilascio del richiesto parere;

Esaminate

- la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale di cui in oggetto;

- la documentazione istruttoria a supporto delle proposte di deliberazione de qua;

Atteso che

- ❖ le tariffe della TARI devono garantire la copertura integrale del costo del servizio determinato dal Piano Economico Finanziario (P.E.F.) che riguarda i rifiuti solidi urbani e quelli assimilati secondo i dettami del D.P.R. 27.04.1998, n. 158 e dalle norme di Legge in materia;
- ❖ l'importo delle tariffe per come deliberate devono essere previste nel bilancio di previsione 2026-2028;
- ❖ l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, prevede "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- ❖ l'articolo 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 dispone che:
"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- ❖ l'articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- ❖ l'articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis del Decreto Legge 30.04.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, alla lettera a), stabilisce testualmente: "a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";
- ❖ l'articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis del Decreto Legge 30.04.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, alla lettera b), stabilisce testualmente: "a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. ...";
- ❖ l'articolo 3 della L. 199/2025 ha prorogato il termine per l'approvazione del PEF e delle tariffe Tari al 31.07.2026;

Rilevato che

- l'articolo 15 bis del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, convertito dalla Legge 28.06.2019, n. 58, ha innovato l'articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI

la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

- i versamenti TARI, la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, modificato dall'articolo 15-bis del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, entro il 14 ottobre e pubblicati entro il 28 ottobre;
- gli atti relativi a TARI, come confermato dalla circolare del MEF n. 2/DF del 22.11.2019, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- il PEF rappresenta il documento indispensabile che consente al Comune di procedere alla determinazione delle tariffe per l'anno 2026 al fine di prevedere un gettito a copertura integrale dei costi del servizio;

Preso atto

- della delibera n. 363/2021 avente oggetto approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025. Il documento e l'allegato (MTR-2) descrivono i criteri per la predisposizione dei Piani Finanziari del servizio di gestione rifiuti. Tali piani vanno coordinati con la delibera ARERA n. 15/2022 ad oggetto: Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF).
- della delibera n. 386/2023 con la quale vengono istituiti sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, per la copertura dei costi afferenti alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati ed il riconoscimento delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi da versare contestualmente al pagamento del tributo TARI e consistenti rispettivamente in euro 0,10/utenza e in euro 1,50/utenza;
- della delibera 389 del 3/8/2023 riguardante l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) che delinea le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento ai fini TARI;
- della delibera 397 del 5/8/2025 con la quale sono stabiliti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2026/2029, e il nuovo metodo tariffario per il servizio di gestione dei rifiuti (MTR-3), da applicarsi con decorrenza 01.01.2026, nonché la procedura di approvazione del PEF;
- che nel territorio in cui opera l'Ente è presente la società di regolamentazione del servizio rifiuti denominata SRR Palermo Area Metropolitana., la quale svolge, pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- che con attestazione di validazione l'Ente Territorialmente Competente ha provveduto a trasmettere la relativa validazione del PEF 2026/2029 dell'Ente redatto in conformità alla delibera ARERA 397/2025/R/RIF;

Considerato che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 24.02.2020 l'Ente ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 23.11.2021 è stata approvata l'ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2019-2023 e che la stessa è stata approvata dal Ministero dell'Interno con decreto n. 90362 del 19.05.2022 notificato al Comune in data 31.05.2022 ed acquisito al prot. n. 11057;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.06.2022 l'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2016/2020 entro i termini stabiliti dal citato Decreto Ministeriale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 28.01.2026 l'Ente ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2023 (ultimo rendiconto approvato);
- l'Ente opera sull'ultimo bilancio approvato con deliberazione 22 del 30.06.2022 e pertanto si trova in gestione provvisoria;
- le tariffe della TARI devono garantire la copertura integrale del costo del servizio determinato dal Piano Economico Finanziario (P.E.F.) secondo i dettami del D.P.R. 27.04.1998, n. 158 e dalle norme di Legge in materia;

Visti

- ✓ il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- ✓ il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ la delibera ARERA n. 443 del 31 Ottobre 2019, con la quale è stato introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018/2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- ✓ l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzieta' rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione;
- ✓ la Delibera ARERA 493/2020/R/RIF;
- ✓ la Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021;
- ✓ Deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023;
- ✓ Deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023;
- ✓ Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05.08.2025;
- ✓ Il Piano Economico Finanziario, redatto dal competente settore, validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il cui ammontare è pari ad euro 2.421.158,00 per l'anno 2026, ad euro 2.532.288,00 per l'anno 2027, ad euro 2.699.166,00 per l'anno 2028 e ad euro 2.767.330,00 per l'anno 2029;
- ✓ i principi contabili generali e applicati;
- ✓ lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- ✓ il regolamento comunale che disciplina la TARI;
- ✓ i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Premesso quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

Preso atto

- della proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Approvazione aggiornamento Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei Rifiuti urbani anno 2026-2029";
- del Piano Economico Finanziario TARI 2026-2029, così come validato dalla SRR Palermo Area Metropolitana;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale di cui in oggetto.

Invita

ad approvare le tariffe della TARI che devono garantire la copertura integrale del costo del servizio determinato dal Piano Economico Finanziario (P.E.F.) che riguarda i rifiuti solidi urbani e quelli assimilati secondo i dettami del D.P.R. 27.04.1998, n. 158 e dalle norme di Legge in materia entro il 31.07.2026;

Del ch   si d   atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni che seguono.

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria dell'Ente

Rag. Ferdinando Marchese

Dott. Francesco Alberto Ferrata

Dott. Filippo Spadaro